

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE SUDDIVA IN 3 LOTTI**

LOTTO 2

Servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti codice EER

20.03.07

CIG 91014019B2

GARA N. 22/2022

Sommario

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati)	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	5
Articolo 4 (Proroga tecnica).....	7
Articolo 5 (Opzione).....	8
Articolo 6 (Personale).....	8
Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	9
Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)	9
Articolo 9 (RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto)	9
Articolo 10 (Obblighi di continuità dei servizi ed esecuzione d'ufficio)	10
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE	12
Articolo 11 (Modalità di esecuzione dei servizi).....	12
Art. 12 (Mezzi e attrezzature)	12
Articolo 13 (Verifiche e controlli sui servizi)	14
Articolo 14 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	15
PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI.....	15
Articolo 15 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione dei servizi).....	15
Articolo 16 (Subappalto).....	16
Articolo 17 (Inadempimenti e penali).....	18
Articolo 18 (Risoluzione)	19
Articolo 19 (Recesso)	21
Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto)	21
Articolo 21 (Cessione del credito)	21
Articolo 22 (Invalidità parziale).....	21
Articolo 23 (Responsabilità dell'Appaltatore)	22
PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA	22
Articolo 24 (Corrispettivo)	22
Articolo 25 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	23
Articolo 26 (Cauzione Definitiva).....	25
Articolo 27 (Responsabilità dell'appaltatore e polizza assicurativa)	26
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI.....	28
Articolo 28 (Clausola codice etico).....	28

Articolo 29 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	29
Articolo 30 (Domicilio contrattuale)	29
Articolo 31 (Riservatezza).....	30
Articolo 32 (Trattamento dei dati personali)	30
Articolo 33 (Foro competente)	31
Articolo 34 (Interpretazione del presente contratto)	31
Articolo 35 (Norme di rinvio)	31

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”) è stipulato in data [●]/[●]/2022

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

1. Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Determina dell'amministratore Unico del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento dei servizi di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti, in quanto, la sua offerta è stata ritenuta quella economicamente più vantaggiosa. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
2. L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
3. Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
4. Sono allegati al presente Accordo:

- Allegato 1) Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore;
- Allegato 2) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore;
- Allegato 3) Garanzia definitiva
- Allegato 4) DUVRI standard Geofor Pontedera viale America;
- Allegato 5) Disciplinare carico scarico PONTEDERA Piattaforma legno &ramaglie_Rev_04
- Allegato 6) Informativa Privacy
- Allegato 7) Informativa anticontagio

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei servizi di ritiro su prenotazione dei rifiuti ingombranti identificati con il codice EER 20.03.07, da eseguirsi secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Accordo.

Trattandosi di Accordo quadro, i servizi di igiene urbana affidati saranno richiesti nella misura di cui la Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestatesi nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

Si rende noto che è in corso all'interno della Stazione appaltante un processo di riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento dei processi, per cui i servizi affidati con la presente procedura saranno svolti in futuro in tutto o in parte direttamente con risorse proprie di Geofor.

2.2 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Accordo è da considerarsi ad ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

2.3 Per la disciplina di dettaglio dei servizi oggetto del presente Accordo si rimanda agli articoli seguenti del presente Accordo ed all'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche qualora non materialmente allegata.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo)

3.1. La durata dell'Accordo Quadro è di mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo

provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento).

L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.

3.2 Premesso che in data 13 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre 2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2021 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragruppo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi;
- b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire i servizi - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'esecuzione dei servizi e avrà diritto esclusivamente al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per i servizi effettivamente svolti fino alla data di subentro del terzo gestore.

Nell'ipotesi b) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento dei servizi già eseguiti.

3.3 Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) senza necessità di nuova procedura di affidamento nel caso in cui si renda necessario estendere i servizi oggetto di affidamento a nuovi comuni e/o nel caso in cui sia necessario, a seguito di espressa richiesta da parte delle Amministrazioni Comunali, svolgere ulteriori servizi rispetto a quelli oggetto di affidamento.

Parimenti l'Accordo quadro potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016, senza necessità di indire nuova procedura di gara qualora per documentate esigenze sia necessaria una revisione dei prezzi dei turni a seguito dell'aumento dei prezzi del gasolio.

In ogni caso la modifica può essere fatta solo esclusivamente previo rilascio di assenso scritto da parte della Committente che effettuerà una preventiva analisi della congruità del nuovo prezzo rispetto ai prezzi di mercato.

3.4 In caso di richieste concernenti l'attivazione di ulteriori servizi aventi la medesima metodologia di esecuzione e il medesimo impiego di risorse, questi saranno svolti al medesimo corrispettivo derivante dal ribasso in sede di gara.

Articolo 4 (Proroga tecnica)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 15 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga dei servizi è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio/esecuzione

della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di (6) mesi).

Articolo 5 (Opzione)

5.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, l'opzione di ripetizione dei servizi di 3 mesi in 3 mesi (o frazioni superiori) fino ad un massimo di 12 mesi.

Nel contratto opzionale la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto iniziale.

5.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti tale facoltà, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.

Articolo 6 (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti allegano al presente Accordo il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza della sede di Pontedera.

7.3 Gli oneri della sicurezza relativi ai servizi descritti nel presente documento, ammontano a € 200,00 (duecento/00 euro) oltre IVA di legge e sono riferiti ai costi per le riunioni di coordinamento.

Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 (RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC. .

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

9.3 Il Responsabile Unico del Procedimento è: Simone Pucci

Articolo 10 (Obblighi di continuità dei servizi ed esecuzione d'ufficio)

10.1 Tutti i servizi di cui al presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e le attività in cui si articolano costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e pertanto non potranno essere arbitrariamente sospese o abbandonate, salvo che per dimostrate e documentate "cause di forza maggiore" previste dalla normativa vigente.

10.2 I servizi contrattualmente previsti e non eseguiti o sospesi per cause di forza maggiore o comunque cause non imputabili all'Appaltatore devono essere recuperati entro le 24 ore lavorative successive al cessare della causa medesima. I servizi non recuperati entro detto termine saranno proporzionalmente quantificati e dedotti da quanto spettante all'Appaltatore alla successiva scadenza della fatturazione, salva in ogni caso la facoltà per la Committente di applicare le penali.

10.3 In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono (totale o parziale) del servizio non dovuto a cause di forza maggiore o comunque per altre cause imputabili all'Appaltatore, questi deve ripristinare il servizio entro la giornata lavorativa, ed effettuare i recuperi nel rispetto dei termini indicati nell'offerta tecnica. A tal fine non sono considerati causa di forza maggiore la rottura o i guasti dei mezzi utilizzati per il servizio, la mancanza di personale addetto, scioperi del personale che dipendano da cause direttamente imputabili all'Appaltatore, quali a titolo meramente esemplificativo, la ritardata o mancata corrispondenza delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto contratto d'appalto.

In caso di sciopero, qualora il servizio non sia stato ripristinato entro le 24 ore successive a quello in cui esso doveva essere eseguito, Geofor Spa si riserva la facoltà di eseguire d'ufficio, anche

ricorrendo a soggetti terzi, senza formalità di sorta. In tale ipotesi Geofor Spa si rivarrà sull'Appaltatore delle maggiori spese sostenute e ciò indipendentemente dalle penali applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni patiti.

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE

Articolo 11 (Modalità di esecuzione dei servizi)

11.1 Il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti deve essere svolto sulla base degli appuntamenti presi dall'utente al call center o attraverso la piattaforma web aziendale e deve essere garantito lo svolgimento di almeno 26 ritiri/appuntamenti per ogni turno. Il servizio è svolto su tutti i comuni gestiti da Geofor e deve essere eseguito in modo da non danneggiare i RAEE. Il conferimento è presso l'impianto Geofor Spa di Pontedera.

Tale servizio deve essere effettuato nei comuni di Buti, Calci, Calcinaia, Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Pisa, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Vecchiano, Vicopisano.

11.2 La Committente si riserva di comunicare all'Appaltatore, con un congruo preavviso, il piano dei servizi con il dettaglio dei giorni e dei turni, in modo tale da consentire a quest'ultimo di organizzare i servizi.

11.3 L'Appaltatore deve gestire le singole prenotazioni e provvedere alla chiusura delle stesse direttamente sul sistema informatico della stazione appaltante entro le ore 24:00 del giorno di erogazione del servizio nel caso di servizio erogato in fascia oraria antimeridiana ed entro le ore 12:00 del giorno successivo nel caso di servizio erogato in fascia pomeridiana. La gestione delle prenotazioni da parte dell'Appaltatore avviene previa consegna delle credenziali di accesso al sistema informatico.

L'Appaltatore è tenuto a certificare la completa esecuzione del servizio. Per le modalità di rendicontazione si rinvia all'Offerta Tecnica presentata in fase di gara.

11.4 Eventuali servizi non effettuati nel turno di lavoro dovranno essere recuperati entro le 24 ore successive festivi inclusi.

Art. 12 (Mezzi e attrezzature)

12.1 L'Appaltatore si impegna ad utilizzare per i servizi oggetto di appalto esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza ed in buono stato di manutenzione e decoro. Essi saranno custoditi a cura dell'Appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

12.2 Le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza ed emissioni (atmosfera e rumore) e di qualità e quantità necessaria al regolare svolgimento dei servizi stessi. La dotazione tecnica dovrà essere comunque conforme a quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n.2 del 17.12.1998 e s.m.i.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in buono stato d'uso ed in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti nonché conformi alle disposizioni del Codice della Strada ed in numero e tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi.

12.3 Tutti gli automezzi adibiti al servizio devono essere dotati di sistema di geolocalizzazione GPS; il responsabile della gestione dei relativi dati sarà un referente dell'Appaltatore che sarà tempestivamente comunicato a Geofor Spa e tali dati dovranno essere messi su richiesta a disposizione di Geofor in via informatica;

L'Appaltatore si obbliga sin da ora a mettere a disposizione di Geofor Spa i dati storici di geolocalizzazione registrati e di fornire a Geofor detti dati entro e non oltre 24 h dall'esecuzione dell'ultimo servizio. Geofor si obbliga a trattare i dati nei limiti di cui al D.Lgs 196/2003 e esclusivamente per le finalità di cui al presente appalto.

12.4 I mezzi di raccolta devono:

- garantire la tenuta ai percolamenti;
- tenuti in perfetta efficienza, in buono stato di manutenzione e decoro, periodicamente e frequentemente lavati al fine di limitare l'insorgenza di emissioni odorigene fastidiose e/o moleste ed in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie;
- essere tali da garantire la massima ergonomia di lavoro finalizzata a ridurre al minimo l'eventualità di infortuni o malattie professionali.

12.5 L'Appaltatore si impegna a mantenere tutti gli automezzi e le attrezzature impiegate costantemente in buono stato di manutenzione e di funzionamento, in perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature; l'Appaltatore si impegna inoltre a garantire le scorte necessarie al regolare svolgimento dei servizi appaltati. A tal proposito Geofor Spa potrà eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche per assicurarsi del numero, della qualità della pulizia e dell'idoneità dei suddetti mezzi ed attrezzature e potrà disporre che le attrezzature e gli automezzi

dichiarati non idonei siano sostituiti o resi idonei. Tali mezzi ed attrezzature dovranno essere sostituiti entro il servizio successivo alla contestazione.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia e disinfezione dei mezzi impiegati, in modo da garantire il totale decoro degli stessi.

12.6 L'Appaltatore deve comunicare le targhe dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi in modo tale da consentire alla Committente di richiedere l'autorizzazione al transito nelle ZTL. Resta a carico dell'Appaltatore l'onere di prendere visione delle norme che disciplinano le modalità di accesso alle zone a traffico limitato nei singoli Comuni.

12.7 Se nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto l'Appaltatore intendesse integrare uno o più automezzi, dovrà comunicarlo a Geofor Spa, indicando le caratteristiche tecniche e targa dei nuovi mezzi che intende immettere in servizio, trasmettendo nel minor tempo possibile l'aggiornamento dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di utilizzare come deposito o parcheggio mezzi qualsiasi area pubblica del territorio comunale.

Articolo 13 (Verifiche e controlli sui servizi)

Geofor Spa provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi in appalto; di norma le disposizioni saranno trasmesse via mail, PEC o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato dalla Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, sia mediante controlli sul territorio sia attraverso controlli anche documentali presso gli Uffici dell'Appaltatore medesimo. Geofor Spa si riserva altresì la facoltà di disporre, anche senza preavviso, l'effettuazione di verifiche e pesate di controllo sugli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio ed alla fine del giro di raccolta.

Nel caso di riscontrate irregolarità durante i controlli di cui sopra, evidenziate dal personale tecnico di Geofor anche solo tramite compilazione di rapporto o informativa interna, oppure a seguito di verifiche effettuate dopo segnalazioni da parte delle Amministrazioni o dell'utenza servita, fatta salva ed impregiudicata ogni maggiore azione o provvedimento che possa competere

a Geofor Spa, saranno poste a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese sostenute da Geofor Spa per eventuali ripristini, analisi, perizie etc. che si dovessero rendere necessarie, anche eseguite d'ufficio e/o facendo ricorso a soggetti terzi.

L'azione di controllo e vigilanza da parte del personale incaricato non implicherà per Geofor Spa alcuna responsabilità per quanto attiene alle operazioni oggetto di affidamento; ogni responsabilità per inadempimento sarà sempre ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

È fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare tempestivamente a Geofor Spa ogni fatto e circostanza che possa impedire o compromettere la regolare esecuzione del servizio, comunicando l'insorgenza o il verificarsi di qualsivoglia evento, irregolarità e/o fatto, anche contrari a disposizioni regolamentari o di legge, che possano pregiudicare lo svolgimento o il completamento delle attività.

È fatto altresì obbligo per l'Appaltatore comunicare l'indirizzo di posta elettronica di riferimento e avviare un sistema di comunicazione di posta elettronica che consenta un efficiente rapporto tra l'Appaltatore e Geofor Spa; in particolare l'Appaltatore dovrà rispondere, secondo le indicazioni che saranno impartite dopo la stipula del contratto, ad ogni e-mail o comunicazione inviata da Geofor SpA.

Articolo 14 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 15 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione dei servizi)

Le attività di cui al presente Accordo sono affidate in via esclusiva all'Appaltatore che si assume l'inerente rischio di impresa, con proprie risorse e personale, e garantisce di essere in regola con la normativa vigente in materia. Per l'esecuzione delle attività, consapevole dell'erogazione di un pubblico servizio, l'Appaltatore si obbliga a:

- a. provvedere a proprie cure e spese all'adempimento di tutte attività che formano oggetto del contratto d'appalto;
- b. eseguire le prestazioni a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste nel contratto d'appalto e nella normativa di settore, con particolare riguardo alle tempistiche ed all'adempimento di tutti gli obblighi ivi previsti;
- c. eseguire le attività con la maggiore puntualità, esattezza e sollecitudine possibile nell'interesse di Geofor Spa e degli utenti;
- d. adottare, in conformità delle disposizioni normativi vigenti in materia, le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito di svolgimento delle attività di recupero;
- e. individuare un proprio rappresentante al fine di tenere costantemente i contatti con l'Ufficio preposto di Geofor Spa.

L'Appaltatore si obbliga altresì, sotto la propria responsabilità, alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente accordo quadro, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modifiche ed integrazioni –anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio – nella materia oggetto dell'appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo ulteriore per l'eventuale aggravio.

Articolo 16 (Subappalto)

16.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

L'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

16.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al successivo art. 25, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

16.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:
 - ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
 - ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
 - ✓ copia autentica del contratto;

- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

16.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 17 (Inadempimenti e penali)

17.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Accordo, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Accordo, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

Qualora l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta per cause di forza maggiore o comunque per cause non imputabili all'Appaltatore, questi deve comunicare immediatamente l'insorgenza di detta causa ed inviare - in forma scritta via e.mail agli indirizzi serviziesterni@geofor.it e callcenter@geofor.it al più tardi entro le ore 10 del giorno in cui doveva essere eseguito il servizio - le giustificazioni per la mancata esecuzione, parziale o totale del servizio.

Su richiesta di Geofor Spa, la causa di forza maggiore deve essere provata dall'Appaltatore.

17.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) in caso di parziale esecuzione del servizio senza aver provveduto al recupero nei termini previsti dall'art. 11 del presente Accordo: 50% del corrispettivo unitario del turno;
- b) in caso di omessa esecuzione del servizio o nel caso di mancato recupero entro i termini previsti dall'art. 11 del presente Accordo: 150% del corrispettivo unitario del turno;
- c) in caso di omessa o parziale esecuzione del servizio per due o più giorni consecutivi, senza provvedere al recupero nei termini previsti dall'art. 11 del presente Accordo: 200% del corrispettivo unitario

d) in caso di irregolarità di qualsivoglia natura commesse dal personale dipendente dell'Appaltatore, di comportamenti scorretti verso il pubblico e/o indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate: da € 300,00 (trecento/00) ad € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni singola contestazione;

e) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 200,00 (euro duecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00).

17.3 L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale Geofor Spa avrà diritto alla risoluzione di diritto dall'appalto salvo riconoscimento degli eventuali maggior danni subiti. L'applicazione delle penali non pregiudica né estingue il diritto di rivalsa di Geofor Spa nei confronti dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane sempre e comunque responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto di Geofor Spa di dichiarare la risoluzione del Contratto. Resta inteso che Geofor Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

17.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

17.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

17.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 18 (Risoluzione)

18.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- b) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;

- c) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- e) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. al presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- f) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- g) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- h) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- i) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- j) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- k) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- l) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- m) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- n) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- o) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

18.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

18.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle

responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

18.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 19 (Recesso)

19.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

19.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore saranno riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente art 11.1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al Contratto, ed il pagamento di un indennizzo pari al decimo delle opere non eseguite, che è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti, senza il diritto al maggior danno.

Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto)

20.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

20.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 21 (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 22 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che

rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 23 (Responsabilità dell'Appaltatore)

23.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. di Pontedera (PI) .

23.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l' Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

23.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 24 (Corrispettivo)

24.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore, il prezzo di [●] €/turno oltre iva in regime di split

payment “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72 ed oneri della sicurezza di natura interferenziale.

24.2 Detto corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente per l’esecuzione dei servizi e dettagliatamente descritti nell’Offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara. Esso comprende, altresì, tutte le spese dirette ed indirette per il personale compresi i contributi ed accantonamenti, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature e quanto altro di proprietà dell’Appaltatore, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili utilizzati per l’espletamento dei servizi, i consumi, le spese generali, gli oneri, le tasse, l’utile d’impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura. Sono infine ricompresi negli importi sopra elencati adeguamenti/ampliamenti del servizio conseguenti a variazioni normative o regolamentari od ad altri motivi tecnico-organizzativi.

Articolo 25 (Pagamenti ed assunzione dell’obbligo di tracciabilità finanziaria)

25.1 Geofor emette rapporto di servizio giornaliero dei giri di raccolta richiesti. L’Appaltatore gestisce le singole prenotazioni tramite il sistema informatico della Committente secondo le modalità e le tempistiche indicate all’art. 11 comma 6 del presente Accordo. Entro 10 giorni successivi all’ultimo del mese, Geofor invia all’Appaltatore il file riportando l’elenco dei servizi dallo stesso effettivamente eseguiti nel mese precedente (cd. rendicontazione) e sottoposti a verifica da parte di Geofor.

L’Appaltatore emette la fattura corrispondente all’elenco dei servizi di cui alla rendicontazione riportando per ciascun Comune:

- ✓ il numero del giro;
- ✓ la sua descrizione;
- ✓ la data di svolgimento;
- ✓ il codice CER del rifiuto raccolto;
- ✓ il relativo prezzo.

In caso di non concordanza con la rendicontazione di cui sopra, l’Appaltatore emette la fattura includente esclusivamente i servizi non ricompresi nella rendicontazione; tale fattura sarà sottoposta a verifica da parte della Committente.

Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore devono riportare il seguente Codice Destinatario Univoco (Codice Sdl): A4707H7.

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): 91014019B2. La mancata indicazione di quanto richiesto potrà determinare ritardi e sospensioni nell'effettuazione dei pagamenti, ritardi o sospensioni dei quali Geofor Spa non resta responsabile e che non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

25.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 6.

25.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

25.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

25.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza da interferenza avverrà in 2 (due) rate di pari importo da corrisponderci semestralmente.

25.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

25.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

25.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 91014019B2.

Articolo 26 (Cauzione Definitiva)

26.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione

del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

26.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

26.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

26.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

26.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 27 (Responsabilità dell'appaltatore e polizza assicurativa)

27.1 Nell'esecuzione dei servizi l'Appaltatore avrà cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti ad evitare danni a persone, cose e animali e/o

necessari a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori addetti ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto di Geofor Spa.

27.2 L' Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni sia verso Geofor Spa sia verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor Spa nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Pertanto l'Appaltatore manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità (civile, penale ed amministrativa) diretta e/o indiretta per danni arrecati a persone e/o cose e/o animali causati nell'esecuzione del presente Contratto; in particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dei servizi oggetto del presente Contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor da qualsiasi responsabilità.

27.3 Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore consegna a Geofor copia di:

(i) polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile Terzi) avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ massimale per ogni sinistro non inferiore ad € 3.000.000 ed un limite di risarcimento danni a persone e cose e/o animale non inferiore ad € [●] per ogni sinistro;
- ✓ copertura dei danni derivante dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO (Responsabilità Civile Operai) avente il medesimo massimale di cui sopra.

(ii) polizza assicurativa di responsabilità civile veicoli a motore (R.C.A.) per gli automezzi utilizzati nell'esecuzione dei servizi appaltati, avente un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 3.000.000.

27.4 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor.

27.5 Resta inteso che l'esistenza e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del presente Contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor avrà la facoltà di

risolvere di diritto il Contratto, fatto salvo il diritto di Geofor al risarcimento del maggior danno subito, anche mediante escussione della cauzione.

27.6 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore, eccedenti i massimali e/o le somme e i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

27.7 La copertura delle predette polizze assicurative decorre dalla data di inizio del servizio.

27.8 Si precisa infine che eventuali sanzioni che Geofor Spa dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore.

In tal caso Geofor Spa informerà dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'Appaltatore affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor Spa verrà attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 (Clausola codice etico)

28.1 L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

28.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 29 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

29.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

29.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

29.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

29.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 30 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 31 (Riservatezza)

31.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

31.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

31.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

31.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 32 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 33 (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 34 (Interpretazione del presente contratto)

34.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

34.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

34.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 35 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e approvare espressamente le clausole contenute nel presente Contratto di seguito indicate: art. 3 (Durata dell'Accordo), 4 (Proroga tecnica), 5 (Opzione), 6 (Personale), 10 (Obblighi di continuità dei servizi ed esecuzione d'ufficio), 13 (Verifiche e controlli sui servizi), 14 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione), 17 (Inadempimenti e penali), 18 (Risoluzione), 19 (Recesso), 20 (Divieto di cessione del contratto), 23 (Responsabilità dell'Appaltatore), 24 (Corrispettivo), 25 (Pagamenti e assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria), 26 (Cauzione definitiva), 27 (Responsabilità dell'appaltatore e polizza assicurativa), 29 (Documentazione antimafia ed altra documentazione), 36 (Foro competente).

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.